



L'abc della sicurezza aziendale

MOG 231
(ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231)

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

SEZIONE I - PREMESSA

Ratio

Ambito di applicazione

Rapporto con il Codice Etico e il MOG 231

SEZIONE II – PRINCIPI GENERALI

Integrità, onestà, correttezza e lealtà

Diritti umani e condizioni di lavoro

Ambiente

Salute e sicurezza sul lavoro

Divieto di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope

Riservatezza e protezione dei dati

Concorrenza leale

Misure restrittive dell'Unione europea

SEZIONE III – STANDARD SPECIFICI DI CONDOTTA

Integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Anti-corruzione

Conflitto di interessi

Divieto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Regolarità fiscale, contributiva e retributiva

Tracciabilità e trasparenza

Responsabilità nella subfornitura

SEZIONE IV – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E WHISTLEBLOWING

Obblighi informativi

Canale di segnalazione whistleblowing

SEZIONE V – CONTROLLI E VERIFICHE

Autovalutazione

Audit e verifiche ispettive

Monitoraggio

SEZIONE VI – VIOLAZIONI E CONSEGUENZE

Violazioni del codice

Conseguenze

SEZIONE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Accettazione e obbligatorietà

Diffusione e aggiornamento

SEZIONE VIII – AGENTI E INTERMEDIARI COMMERCIALI

Ambito di applicazione e coordinamento contrattuale

Obblighi generali dell'agente

Integrità, anticorruzione e omaggi

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e clienti soggetti a regole speciali

Conflitti di interesse, esclusiva e concorrenza

Clienti, ordini, provvigioni e tracciabilità

Antiriciclaggio, sanzioni e destinazione dei prodotti

Subagenti e collaboratori dell'agente

Riservatezza, protezione dei dati e strumenti aziendali

Segnalazioni e whistleblowing

Controlli e verifiche

Violazioni e conseguenze contrattuali

SEZIONE IX – DISTRIBUTORI E RIVENDITORI AUTORIZZATI

Ambito di applicazione e natura del rapporto

Obblighi generali del Distributore

Rivendita e informazioni sui prodotti

Marchi, segni distintivi e materiali commerciali

Territorio, clientela ed esclusiva

Integrità, anticorruzione e omaggi

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Conflitti di interesse e prodotti concorrenti

Antiriciclaggio, sanzioni e destinazione finale

Subdistributori e rete commerciale

Riservatezza e protezione dei dati

Segnalazioni whistleblowing

Controlli e verifiche

Violazioni e conseguenze

CODICE ETICO

SEZIONE I - PREMESSA

Ratio

Il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito, «Codice») costituisce parte integrante del MOG 231 adottato dalla società ex del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e si pone in diretta continuità con il Codice Etico della stessa, estendendone e specificandone i principi nella catena di fornitura.

La società è consapevole che la propria responsabilità sociale ed etica non si esaurisce entro i confini organizzativi interni, ma si estende all'intera filiera produttiva e commerciale.

In quest'ottica, la selezione dei fornitori e la gestione dei rapporti di fornitura costituiscono un presidio essenziale per la prevenzione dei reati presupposto ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per la tutela della reputazione aziendale e per la creazione di valore condiviso con tutti gli *stakeholder*.

L'adozione del presente Codice risponde altresì all'esigenza – presidiata dall'art. 6, comma 2, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – di dotarsi di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, estendendo i presidi di *compliance* ai soggetti terzi che operano in nome o per conto della società.

Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i fornitori di beni e servizi della società (di seguito, «Fornitori»), nonché ai loro subfornitori, subappaltatori e a qualsiasi altro soggetto coinvolto nella catena di fornitura.

Ogni Fornitore è tenuto a:

- osservare integralmente le prescrizioni del presente Codice;
- adoperarsi affinché i principi e le regole qui contenuti siano rispettati dai propri dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti, subfornitori e subappaltatori;
- informare i propri subfornitori e subappaltatori dell'esistenza e del contenuto del presente Codice, esigendone il rispetto.

Il presente Codice si applica altresì, in quanto compatibile, ai soggetti che intrattengono con la società rapporti precontrattuali o di negoziazione finalizzati all'instaurazione di un rapporto di fornitura.

Rapporto con il Codice Etico e il MOG 231

Il presente Codice integra e specifica, con riguardo ai rapporti di fornitura, i principi generali già enunciati nel Codice Etico della società: integrità, onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, riservatezza, responsabilità, tutela dell'ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di contrasto o dubbio interpretativo tra il presente Codice e il Codice Etico, prevale la disposizione più restrittiva o di maggior tutela dei valori aziendali.

Tutti i Fornitori prendono atto che il presente Codice costituisce parte integrante del MOG 231 della società e che la sua violazione rileva ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal MOG 231 stesso, ferme restando le conseguenze contrattuali descritte nella Sezione VI.

SEZIONE II – PRINCIPI GENERALI

Integrità, onestà, correttezza e lealtà

I Fornitori devono improntare la propria condotta a principi di integrità, onestà, correttezza e lealtà in ogni fase del rapporto con la società: dalla selezione e negoziazione, all'esecuzione del contratto, fino alla sua cessazione.

Nessun Fornitore può invocare il convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della società per giustificare comportamenti contrari alle prescrizioni del presente Codice, del Codice Etico, del MOG 231 o della legge.

Diritti umani e condizioni di lavoro

I Fornitori devono:

- riconoscere e tutelare i diritti umani fondamentali di tutti i lavoratori impiegati nella propria attività e nella catena di fornitura;
- rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) in materia di lavoro forzato, lavoro minorile, libertà di associazione, diritto di contrattazione collettiva, discriminazione e retribuzione;
- garantire retribuzioni conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e comunque sufficienti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa;
- rispettare l'orario di lavoro previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile;
- garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure.

I Fornitori condannano e si astengono da qualsiasi forma di molestia o discriminazione basata su età, sesso, condizioni di salute, razza, opinioni politiche, credenze religiose, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione personale o sociale.

È espressamente vietato il ricorso al lavoro minorile, anche qualora ammesso dalla normativa locale del Paese in cui opera il Fornitore.

La società esige il rispetto del limite minimo di età previsto dalla normativa italiana e dalle convenzioni ILO.

È parimenti vietato il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio, alla tratta di esseri umani e a qualsiasi forma di schiavitù moderna, anche qualora tollerati dalla normativa locale.

Ambiente

I Fornitori devono:

- operare nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di tutela ambientale;
- adottare le migliori tecnologie disponibili per prevenire, ridurre e, ove possibile, eliminare l'inquinamento e i rischi ambientali connessi alla propria attività;
- gestire i rifiuti in conformità alla normativa applicabile, promuovendo la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio;
- monitorare e ridurre le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e il consumo di risorse naturali;
- disporre di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento della propria attività.

Salute e sicurezza sul lavoro

I Fornitori devono:

- rispettare integralmente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare ed efficacemente attuare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, proporzionato alla natura e alle dimensioni dell'attività;
- valutare tutti i rischi connessi alle attività svolte e combatterli alla fonte;
- garantire ai propri lavoratori la necessaria informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza;
- fornire dispositivi di protezione individuali adeguati e assicurarne il corretto utilizzo;
- rispettare l'art. 23, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera, i Fornitori si impegnano a cooperare attivamente con la società per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e per il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, ai sensi dell'art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse attività.

Divieto di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope

I Fornitori devono adottare misure idonee a prevenire l'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope da parte del proprio personale durante l'orario di lavoro e, comunque, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa per conto o nell'interesse della società.

Riservatezza e protezione dei dati

I Fornitori devono:

- garantire la riservatezza di tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze tecniche di cui vengano a conoscenza in ragione del rapporto di fornitura;
- non divulgare a terzi, né utilizzare a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, le informazioni riservate acquisite;
- trattare i dati personali di cui entrino in possesso nell'ambito del rapporto di fornitura nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

Concorrenza leale

I Fornitori devono rispettare le regole della concorrenza leale e astenersi da qualsiasi condotta idonea a falsare il gioco della concorrenza, ivi incluse intese restrittive, abusi di posizione dominante e pratiche commerciali sleali.

Misure restrittive dell'Unione europea

In coerenza con quanto già previsto dal Codice Etico della società, i Fornitori dichiarano e garantiscono:

- di non essere soggetti designati da misure restrittive dell'Unione europea ai sensi degli artt. 29 TUE e 215 TFUE;
- di non figurare negli elenchi di persone, entità o organismi soggetti a congelamento di fondi o risorse economiche o ad altre restrizioni pubblicate dall'Unione europea;
- di non essere posseduti, controllati o diretti, direttamente o indirettamente, da soggetti designati da misure restrittive dell'Unione europea;

- che i beni forniti alla società sono destinati esclusivamente a finalità civili e non, direttamente o indirettamente, a fini militari o di difesa.

I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente alla società qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa determinare l'insorgenza delle condizioni di cui sopra.

SEZIONE III – *STANDARD* SPECIFICI DI CONDOTTA

Integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I Fornitori devono:

- operare con indipendenza, integrità e trasparenza in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- astenersi dall'offrire, promettere o corrispondere, direttamente o indirettamente, somme di denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro familiari, al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per la società;
- astenersi dal produrre documenti falsi o contenenti informazioni alterate, nonché dall'omettere informazioni dovute al fine di conseguire finanziamenti, contributi o autorizzazioni pubbliche;
- conservare e mettere a disposizione della società la documentazione relativa a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del rapporto di fornitura.

Anti-corruzione

I Fornitori devono:

- astenersi da qualsiasi forma di corruzione, attiva e passiva, pubblica e privata;
- adottare, in proporzione alle dimensioni e alla natura della propria attività, un sistema di controlli interni e procedure idonee a prevenire la commissione di reati di corruzione;
- non offrire, promettere o corrispondere omaggi, regali o altre utilità a dipendenti, collaboratori o rappresentanti della società, salvo si tratti di omaggi di modico valore, conformi alle normali pratiche commerciali e tali da non poter essere interpretati come finalizzati a ottenere trattamenti di favore;
- non richiedere o accettare, da dipendenti, collaboratori o rappresentanti della società, omaggi, regali o altre utilità che eccedano il modico valore;
- segnalare immediatamente alla società qualsiasi tentativo di corruzione o concussione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di fornitura.

I Fornitori prendono atto che la società, in coerenza con il proprio MOG 231, considera la corruzione in tutte le sue forme assolutamente non tollerata e che qualsiasi violazione comporterà le conseguenze descritte nella Sezione VI.

Conflitto di interessi

I Fornitori devono:

- evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con la società;
- comunicare tempestivamente alla società qualsiasi circostanza che possa configurare un conflitto di interessi, ivi inclusi rapporti di parentela, affinità o coniugio con dipendenti, collaboratori o amministratori della società coinvolti nel processo di selezione, negoziazione o gestione del rapporto di fornitura;
- astenersi dall'impiegare, nell'esecuzione del contratto di fornitura, dipendenti o *ex* dipendenti della società, senza la preventiva autorizzazione scritta della società medesima.

Divieto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

I Fornitori devono:

- rispettare la normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
- garantire che i fondi utilizzati per l'esecuzione del contratto di fornitura provengano da fonti legittime;

- astenersi dall'intrattenere rapporti con soggetti coinvolti in attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- segnalare immediatamente alla società qualsiasi operazione sospetta di cui siano venuti a conoscenza.

Regolarità fiscale, contributiva e retributiva

I Fornitori devono:

- essere in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi previsti dalla normativa italiana e, ove applicabile, dalla normativa del Paese in cui operano;
- garantire il regolare pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- fornire alla società, su richiesta, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documentazione equivalente;
- applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di appartenenza.

Tracciabilità e trasparenza

I Fornitori devono:

- garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni connesse all'esecuzione del contratto di fornitura;
- conservare e mettere a disposizione della società la documentazione contabile, amministrativa e tecnica relativa al rapporto di fornitura per un periodo non inferiore a dieci anni dalla cessazione del rapporto;
- adottare un sistema contabile conforme alla normativa applicabile e idoneo a garantire la registrazione corretta e veritiera di ogni operazione.

Responsabilità nella subfornitura

I Fornitori che si avvalgono di subfornitori devono:

- selezionare i subfornitori secondo criteri oggettivi e trasparenti di professionalità, qualità, economicità e rispetto dei principi del presente Codice;
- imporre ai subfornitori il rispetto degli *standard* di condotta qui previsti.

SEZIONE IV – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E *WHISTLEBLOWING*

Obblighi informativi

I Fornitori devono:

- comunicare tempestivamente alla società qualsiasi variazione della propria struttura societaria, organizzativa o patrimoniale che possa incidere sull'esecuzione del contratto di fornitura o sul mantenimento dei requisiti di cui al presente Codice;
- comunicare tempestivamente l'insorgenza di procedimenti penali, civili o amministrativi a proprio carico, o a carico dei propri amministratori e dirigenti, che possano avere rilevanza ai fini del rapporto di fornitura;
- comunicare tempestivamente l'adozione di provvedimenti interdittivi, cautelari o sanzionatori da parte di autorità amministrative o giudiziarie;
- fornire alla società, su richiesta, ogni informazione o documentazione necessaria a verificare il rispetto del presente Codice.

Canale di segnalazione whistleblowing

La società ha istituito un canale interno per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis*, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

I Fornitori, i loro dipendenti, collaboratori e subfornitori possono utilizzare il canale *whistleblowing* della società per segnalare:

- violazioni o sospette violazioni del presente Codice, del Codice Etico o del MOG 231 della società;
- fatti o condotte che possano integrare un reato presupposto ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- comportamenti illeciti o fraudolenti posti in essere da dipendenti, collaboratori o rappresentanti della società.

La società assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante che abbia effettuato una segnalazione in buona fede.

Le modalità di accesso al canale *whistleblowing* e le relative istruzioni operative sono a disposizione dei Fornitori tramite pubblicazione sul sito *internet* aziendale.

SEZIONE V – CONTROLLI E VERIFICHE

Autovalutazione

I Fornitori sono tenuti a dichiarare, al momento dell'instaurazione del rapporto di fornitura, il possesso dei requisiti richiesti dal presente Codice.

Audit e verifiche ispettive

La società, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento e con ragionevole preavviso, *audit* e verifiche ispettive presso le sedi e i luoghi di esecuzione della prestazione del Fornitore, al fine di verificare il rispetto del presente Codice.

I Fornitori devono:

- consentire l'accesso ai propri locali, impianti e documenti ai soggetti incaricati delle verifiche;
- fornire piena collaborazione durante le attività di *audit*;
- rimuovere tempestivamente le eventuali non conformità riscontrate.

Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alle verifiche o l'ostacolo alle stesse costituisce violazione grave del presente Codice.

Monitoraggio

L'Organismo di Vigilanza della società monitora l'attuazione del presente Codice, segnalando eventuali criticità all'Alta Direzione.

SEZIONE VI – VIOLAZIONI E CONSEGUENZE

Violazioni del codice

Costituisce violazione del presente Codice qualsiasi comportamento, commissivo o omissivo, che contrasti con i principi e le prescrizioni qui contenuti.

Conseguenze

In caso di violazione del presente Codice, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal MOG 231 per i dipendenti e collaboratori della società eventualmente coinvolti, la società si riserva di adottare, in relazione alla gravità della violazione e secondo il principio di proporzionalità, le seguenti misure nei confronti del Fornitore:

- richiamo verbale – per violazioni di lieve entità, con invito a rimuovere la violazione e a adottare le misure correttive necessarie entro un termine assegnato;
- diffida scritta e sospensione del rapporto di fornitura – per violazioni di media gravità, inclusa la sospensione cautelare del Fornitore dal registro dei fornitori della società, fino all'adozione delle misure correttive richieste;
- risoluzione del contratto e esclusione dal registro dei fornitori – per violazioni gravi. Le prescrizioni del presente Codice costituiscono obbligazioni essenziali del rapporto di fornitura, la cui violazione legittima la società a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

In ogni caso, la società valuta il diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della violazione, ivi incluso il danno reputazionale.

Costituiscono in ogni caso violazione grave, che legittima la risoluzione di diritto del contratto:

- la commissione di un reato presupposto ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nell'interesse o a vantaggio del Fornitore, che coinvolga la società o il rapporto di fornitura;
- la violazione delle norme in materia di lavoro minorile, lavoro forzato e diritti umani;
- l'instaurazione di un procedimento penale a carico del Fornitore, dei suoi amministratori o dirigenti, per reati gravi incidenti sulla moralità professionale;
- la falsità delle dichiarazioni rese alla società in sede di selezione, qualificazione o autovalutazione, ovvero nel corso del rapporto di fornitura.

SEZIONE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Accettazione e obbligatorietà

Il presente Codice costituisce parte integrante ed essenziale di ogni contratto di fornitura stipulato con la società.

All'atto della stipula del contratto, il Fornitore dichiara:

- di aver ricevuto copia del presente Codice e del Codice Etico della società;
- di conoscerne integralmente il contenuto;
- di accettarne senza riserve tutte le prescrizioni;
- di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare dai propri dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori.

Diffusione e aggiornamento

Il presente Codice è pubblicato sul sito *internet* aziendale ed è portato a conoscenza di tutti i Fornitori in sede di stipula del contratto o del rapporto di fornitura.

La società si riserva di aggiornare periodicamente il presente Codice, dandone comunicazione ai Fornitori.

SEZIONE VIII – AGENTI E INTERMEDIARI COMMERCIALI

Ambito di applicazione e coordinamento contrattuale

La presente sezione si applica agli agenti di commercio, agli intermediari commerciali e, ove autorizzati, ai subagenti che promuovono, in nome e/o per conto della società, la conclusione di contratti relativi ai prodotti e ai servizi della stessa.

Gli agenti e gli intermediari commerciali non sono equiparati ai Fornitori per gli aspetti propri della catena di approvvigionamento.

Nei loro confronti si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto, i principi generali e gli obblighi di *compliance* previsti dal presente Codice, dal Codice Etico della società, dal MOG 231, dal contratto di agenzia e dalle istruzioni commerciali impartite dalla società.

La presente sezione costituisce parte integrante del contratto di agenzia o dell'incarico di intermediazione, purché espressamente richiamata e accettata per iscritto.

Essa non modifica né deroga alle disposizioni inderogabili applicabili al contratto di agenzia, incluse quelle in materia di forma scritta, obblighi di lealtà e buona fede, provvigioni, esclusiva, responsabilità dell'agente e indennità di cessazione del rapporto.

Il contratto di agenzia deve individuare con sufficiente chiarezza l'oggetto dell'incarico, la zona, la clientela o le categorie di clienti interessate, i prodotti trattati, i poteri dell'agente e i criteri di calcolo delle provvigioni, in conformità all'art. 1742 c.c.

Obblighi generali dell'agente

Nell'esecuzione dell'incarico, l'agente deve tutelare gli interessi della società e agire con lealtà, correttezza, professionalità e buona fede.

Deve attenersi alle istruzioni ricevute, utilizzare esclusivamente materiali commerciali e informazioni approvati dalla Società e fornire tempestivamente ogni informazione utile sulla clientela, sul mercato, sulle condizioni economiche e sui rischi connessi agli affari promossi.

Tali obblighi sono coerenti con l'art. 1746 c.c., che impone all'agente di tutelare gli interessi del preponente, osservare le istruzioni ricevute e informarlo sulle condizioni del mercato e su ogni circostanza utile a valutare la convenienza degli affari.

L'agente non può assumere impegni, rilasciare dichiarazioni, concedere sconti, dilazioni, garanzie o condizioni diverse da quelle preventivamente autorizzate dalla società.

Salvo espressa procura o autorizzazione scritta, l'agente non ha il potere di concludere contratti in nome e per conto della società, di incassare somme, di modificare le condizioni generali di vendita o di rappresentare la Società oltre i limiti dell'incarico ricevuto.

Qualora sia autorizzato a riscuotere crediti della società, l'agente deve operare nei limiti dell'autorizzazione ricevuta e non può concedere sconti o dilazioni senza una specifica autorizzazione, in conformità all'art. 1744 c.c.

Integrità, anticorruzione e omaggi

L'agente deve astenersi da ogni forma di corruzione, concussione, induzione indebita, frode, appropriazione indebita o altra condotta illecita, sia nei rapporti con soggetti privati sia nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

È vietato all'agente, direttamente o tramite terzi:

- offrire, promettere, autorizzare o corrispondere denaro, omaggi, utilità, commissioni occulte o altri vantaggi indebiti a clienti, potenziali clienti, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro familiari;
- richiedere o accettare vantaggi indebiti da clienti, fornitori o altri soggetti coinvolti negli affari promossi per la società;
- effettuare pagamenti a intermediari, consulenti o altri soggetti quando la prestazione sottostante non sia effettiva, documentata e coerente con l'incarico;
- utilizzare fondi propri o della società per finalità diverse da quelle autorizzate;
- promettere risultati, condizioni commerciali, autorizzazioni o tempi di consegna non approvati dalla società.

Sono ammessi esclusivamente omaggi o forme di ospitalità di modico valore, occasionali, trasparenti, conformi alle leggi applicabili e alle prassi commerciali, che non possano influenzare né apparire idonei a influenzare la decisione del destinatario.

Sono sempre vietati denaro, titoli, equivalenti di denaro e utilità dirette a ottenere un trattamento di favore.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e clienti soggetti a regole speciali

Qualora l'agente operi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti sottoposti a particolari regole di evidenza pubblica, deve attenersi esclusivamente alle istruzioni della società e alla normativa applicabile.

È vietato presentare documenti, dichiarazioni o informazioni falsi, incompleti o alterati, omettere informazioni dovute, influenzare indebitamente procedimenti amministrativi o interferire illecitamente nelle procedure di gara, nella richiesta di autorizzazioni, nella concessione di finanziamenti o nella gestione di rapporti istituzionali.

L'agente deve informare immediatamente la società di qualsiasi richiesta di denaro o altra utilità, anche indiretta, ricevuta da un cliente, da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un soggetto che dichiara di poter influenzare l'affare.

Conflitti di interesse, esclusiva e concorrenza

L'agente deve comunicare preventivamente alla società qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, inclusi:

- rapporti personali, familiari, societari o economici con clienti o potenziali clienti;
- partecipazioni o incarichi in imprese clienti, concorrenti o collegate;
- incarichi ricevuti da altre imprese operanti nello stesso settore o nella medesima zona;
- situazioni nelle quali l'interesse personale o quello di soggetti collegati possa interferire con la corretta promozione degli affari della società.

L'agente deve rispettare gli eventuali obblighi di esclusiva e non concorrenza previsti dal contratto e dalla legge.

In particolare, salvo diverso accordo valido ed efficace, l'agente non può assumere nella stessa zona e per lo stesso ramo incarichi da imprese in concorrenza tra loro, secondo quanto previsto dall'art. 1743 c.c.

Ogni deroga alla zona, alla clientela, ai prodotti trattati, all'esclusiva o ai limiti dell'incarico deve risultare da atto scritto o da autorizzazione scritta della società.

L'agente non può estendere autonomamente il proprio mandato né presentarsi come autorizzato a operare al di fuori dei limiti contrattuali.

Clienti, ordini, provvigioni e tracciabilità

L'agente deve acquisire e trasmettere alla società ordini, proposte e informazioni commerciali completi, corretti e verificabili, senza alterare dati relativi a clienti, prezzi, quantità, sconti, condizioni di pagamento, destinazione dei prodotti o modalità di consegna.

L'agente deve informare la società, prima della trasmissione dell'ordine o non appena ne abbia conoscenza, di ogni circostanza che possa incidere sulla solvibilità, sull'affidabilità o sulla legittimità dell'operazione, inclusi cambiamenti nella titolarità, nella struttura o nella situazione economico-finanziaria del cliente.

Le provvigioni sono calcolate e corrisposte esclusivamente secondo il contratto di agenzia e la normativa applicabile.

Il presente Codice non introduce decurtazioni, condizioni sospensive o limitazioni del diritto dell'agente alla provvigione diverse da quelle validamente pattuite nel contratto di agenzia.

L'agente deve conservare e rendere disponibili alla società, per il periodo previsto dalla legge o dal contratto, i documenti e le comunicazioni relativi agli affari promossi, agli omaggi e alle spese sostenute per conto della società, nonché ogni documento necessario a garantire la tracciabilità dell'attività svolta.

Antiriciclaggio, sanzioni e destinazione dei prodotti

L'agente deve collaborare con la società nelle attività di identificazione e valutazione dei clienti, dei titolari effettivi e delle controparti contrattuali, nei limiti delle attività affidategli e delle informazioni ragionevolmente disponibili.

È vietato promuovere o agevolare affari con soggetti sottoposti a misure restrittive dell'Unione europea o con soggetti posseduti, controllati o diretti, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate, quando l'operazione sia vietata o soggetta a restrizioni applicabili.

L'agente deve segnalare immediatamente alla società anomalie relative all'identità del cliente, alla titolarità effettiva, alla provenienza dei fondi, alla destinazione dei prodotti, ai pagamenti provenienti da terzi o da Paesi diversi da quelli previsti dal contratto, nonché qualsiasi circostanza che possa indicare un rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o elusione di misure restrittive.

L'agente non deve promuovere la vendita dei prodotti per finalità militari o di difesa quando ciò sia vietato dalle istruzioni della società, dal contratto o dalla normativa applicabile.

Subagenti e collaboratori dell'agente

L'agente non può avvalersi di subagenti, procacciatori, consulenti o altri collaboratori per lo svolgimento dell'incarico senza la preventiva autorizzazione scritta della società, salvo quanto diversamente previsto dal contratto di agenzia.

In caso di autorizzazione, l'agente deve:

- selezionare i collaboratori secondo criteri di professionalità, affidabilità e integrità;
- informarli del Codice Etico, del MOG 231 e della presente sezione;
- imporre loro per iscritto obblighi di condotta almeno equivalenti a quelli qui previsti;
- vigilare sul loro operato;
- comunicare alla società la loro identità, il ruolo svolto e l'eventuale compenso;
- rispondere nei confronti della società delle violazioni commesse nell'esecuzione delle attività affidate, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge e dal contratto.

Riservatezza, protezione dei dati e strumenti aziendali

L'agente deve mantenere riservate le informazioni commerciali, tecniche, finanziarie e organizzative della società e utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico.

L'agente deve trattare i dati personali di clienti, potenziali clienti, dipendenti e collaboratori della società nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute dalla società.

Deve adottare misure adeguate a impedire accessi non autorizzati, perdita, divulgazione o utilizzo improprio dei dati.

Gli strumenti, i marchi, i cataloghi, i listini, gli account, i sistemi informatici e gli altri materiali della società devono essere utilizzati esclusivamente per finalità connesse all'incarico e restituiti o disattivati alla cessazione del rapporto, secondo le istruzioni della società.

Segnalazioni e whistleblowing

L'agente e i suoi collaboratori possono utilizzare il canale interno di segnalazione *whistleblowing* della società per segnalare, in buona fede e secondo le modalità pubblicate sul sito aziendale, violazioni o sospette violazioni del presente Codice, del Codice Etico, del MOG 231 o della normativa applicabile, nonché richieste o tentativi di corruzione, frode, riciclaggio o ritorsione.

La società garantisce la gestione delle segnalazioni secondo la normativa applicabile e tutela la riservatezza dell'identità del segnalante nei limiti previsti dalla legge.

È vietata qualsiasi ritorsione o penalizzazione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede.

L'agente deve collaborare alle verifiche interne relative a segnalazioni o violazioni che riguardino la propria attività, fornendo informazioni complete, veritiere e documentate.

Controlli e verifiche

La società può chiedere all'agente informazioni e documentazione ragionevolmente necessarie per verificare il rispetto della presente sezione, del contratto di agenzia, del Codice Etico e del MOG 231.

Le verifiche devono essere proporzionate all'incarico, rispettose della riservatezza dell'agente e dei dati personali trattati e non possono comportare l'acquisizione di informazioni estranee al rapporto o coperte da segreto professionale, ove applicabile.

L'agente deve collaborare alle verifiche e adottare, entro il termine indicato dalla società, le misure correttive concordate.

Il rifiuto ingiustificato di fornire informazioni o la produzione di documentazione falsa o alterata costituiscono violazioni del presente Codice.

Violazioni e conseguenze contrattuali

La violazione della presente sezione, del Codice Etico o delle disposizioni di compliance richiamate nel contratto di agenzia può costituire inadempimento contrattuale e, secondo la gravità del caso, comportare:

- contestazione scritta e richiesta di misure correttive;
- sospensione temporanea dell'attività, degli accessi ai sistemi o dell'utilizzo dei materiali della società;
- revoca di specifiche autorizzazioni o poteri conferiti;
- esclusione di collaboratori o subagenti non conformi;
- risoluzione del contratto di agenzia, ove ricorrano i presupposti di legge e sia stata inserita una clausola risolutiva espressa formulata in modo specifico;
- richiesta di risarcimento dei danni, ove dovuti.

Costituiscono, in particolare, violazioni di rilevante gravità:

- la corruzione o la frode;
- la falsificazione di ordini o documenti;
- la violazione delle misure restrittive applicabili;
- l'occultamento di conflitti di interesse; la promozione consapevole di affari illeciti;
- l'utilizzo non autorizzato di subagenti;
- la violazione grave degli obblighi di riservatezza o protezione dei dati;
- l'ostacolo alle verifiche o la commissione di ritorsioni nei confronti di un segnalante.

La clausola risolutiva e le altre conseguenze contrattuali devono essere coordinate con il contratto di agenzia e applicate nel rispetto della normativa inderogabile, inclusi i diritti dell'agente relativi a provvigioni e indennità di cessazione del rapporto.

In particolare, non può essere introdotta una responsabilità generale dell'agente per l'inadempimento del cliente, essendo tale patto vietato dall'art. 1746 c.c., salvo le ipotesi eccezionali e le condizioni previste dalla medesima disposizione.

SEZIONE IX – DISTRIBUTORI E RIVENDITORI AUTORIZZATI

Ambito di applicazione e natura del rapporto

La presente sezione si applica ai distributori, concessionari di vendita, rivenditori autorizzati, importatori e, ove autorizzati, subdistributori che acquistano i prodotti della società per rivenderli a terzi.

Ai fini del presente Codice, il Distributore opera, salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, in nome e per conto proprio, acquista i prodotti dalla società e li rivende autonomamente ai propri clienti, assumendo il rischio economico della successiva commercializzazione e traendo il proprio margine dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita.

Il Distributore non è agente, rappresentante, mandatario, commissionario, dipendente o socio della società e non può assumere obbligazioni, rilasciare dichiarazioni o concludere contratti in nome e per conto della società, salvo specifica procura o autorizzazione scritta.

La presente sezione integra e specifica, con riguardo ai rapporti di distribuzione e rivendita, i principi del presente Codice, del Codice Etico e del MOG 231 della società. Essa si applica in quanto compatibile con il contratto di distribuzione, con le condizioni generali di vendita e con la normativa applicabile.

Il contratto di distribuzione o le condizioni generali di vendita devono individuare con chiarezza, ove rilevanti, i prodotti, il territorio, la clientela o i canali di vendita, l'eventuale esclusiva, la durata del rapporto, gli eventuali obiettivi commerciali, le condizioni di acquisto e i limiti di utilizzo dei marchi e dei materiali della società.

La concessione della qualifica di «distributore», «rivenditore autorizzato» o altra analoga denominazione non attribuisce, di per sé, alcun diritto di esclusiva territoriale o merceologica. L'eventuale esclusiva deve risultare da una pattuizione espressa e scritta.

Obblighi generali del Distributore

Il Distributore deve:

- operare con integrità, onestà, correttezza, lealtà e trasparenza;
- rispettare il presente Codice, il Codice Etico, il MOG 231 della società e le istruzioni tecniche e commerciali ricevute;
- mantenere un'organizzazione, una struttura e risorse adeguate alla corretta conservazione, promozione e rivendita dei prodotti;
- garantire che i propri dipendenti, collaboratori, subdistributori, rivenditori e altri intermediari coinvolti nella commercializzazione conoscano e rispettino le disposizioni loro applicabili;
- informare tempestivamente la società di ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del rapporto o sulla reputazione della società;
- astenersi dal presentarsi come dipendente, agente, rappresentante o soggetto munito di poteri ulteriori rispetto a quelli effettivamente conferiti.

Il Distributore non può modificare, alterare, miscelare, riconfezionare, rietichettare o utilizzare i prodotti per finalità diverse da quelle previste dalla documentazione tecnica e commerciale della società, salvo preventiva autorizzazione scritta e nel rispetto della normativa applicabile.

Rivendita e informazioni sui prodotti

Nella commercializzazione dei prodotti il Distributore deve:

- fornire ai clienti informazioni corrette, complete, aggiornate e verificabili;
- utilizzare esclusivamente schede tecniche, schede di sicurezza, etichette, istruzioni d'uso, certificazioni e materiali promozionali approvati o forniti dalla società;
- non formulare dichiarazioni sulle caratteristiche, sulla composizione, sulle prestazioni, sulla sicurezza, sulla destinazione o sull'origine dei prodotti diverse da quelle autorizzate dalla società;
- rispettare le istruzioni relative a trasporto, stoccaggio, manipolazione, conservazione e smaltimento dei prodotti;
- assicurare che i prodotti siano commercializzati in confezioni integre e conformi alle prescrizioni applicabili;
- comunicare senza ritardo alla società reclami, contestazioni, incidenti, non conformità, sospetti difetti, richieste di ritiro o richiamo e ogni altra informazione potenzialmente rilevante per la sicurezza o la conformità dei prodotti;
- collaborare con la società nelle attività di verifica, ritiro, richiamo, sostituzione o gestione delle non conformità.

Il Distributore deve mantenere un sistema idoneo a garantire la tracciabilità degli ordini, dei lotti, delle consegne e dei clienti ai quali i prodotti siano stati rivenduti, mettendo tali informazioni a disposizione della società su richiesta e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Marchi, segni distintivi e materiali commerciali

Il Distributore può utilizzare i marchi, i nomi, i loghi, i cataloghi, i listini, le immagini, i contenuti digitali e gli altri segni distintivi della società esclusivamente nei limiti e per le finalità autorizzate.

È vietato al Distributore:

- registrare o utilizzare nomi a dominio, *account*, pagine *social*, insegne o denominazioni contenenti i marchi o i segni distintivi della società senza preventiva autorizzazione scritta;
- modificare o alterare i materiali commerciali della società;
- utilizzare i marchi della società per prodotti diversi da quelli autorizzati;
- attribuirsi qualifiche, certificazioni, autorizzazioni o esclusive non riconosciute per iscritto dalla società;
- creare confusione tra la propria attività e quella della società;
- mantenere l'utilizzo dei marchi, dei materiali o dei riferimenti alla società dopo la cessazione o sospensione del rapporto, salvo diversa autorizzazione scritta.

Alla cessazione del rapporto il Distributore deve cessare senza ritardo ogni utilizzo dei marchi e dei materiali della società, rimuovendo i relativi riferimenti dal proprio sito *internet*, dai canali digitali, dalla documentazione commerciale e dagli altri supporti nella propria disponibilità.

Territorio, clientela ed esclusiva

Il Distributore deve rispettare il territorio, la clientela, i canali di vendita e gli eventuali limiti di commercializzazione previsti dal contratto di distribuzione.

L'eventuale esclusiva, il divieto di commercializzare prodotti concorrenti, gli obblighi minimi di acquisto o di fatturato e gli obiettivi commerciali sono validi nei limiti in cui siano espressamente previsti nel contratto e conformi alla normativa applicabile.

Le parti devono verificare la compatibilità con la disciplina nazionale ed europea della concorrenza di ogni previsione relativa a:

- prezzi o condizioni di rivendita;
- limitazioni territoriali o relative alla clientela;
- vendite attive o passive;
- vendita tramite internet o altri canali digitali;
- obblighi di non concorrenza;
- approvvigionamento esclusivo;
- divieti di commercializzazione di prodotti concorrenti.

La società può comunicare prezzi consigliati o massimi di rivendita, ove consentito dalla normativa applicabile, ma il Distributore resta responsabile delle proprie decisioni commerciali e non può essere vincolato a prezzi fissi o minimi di rivendita in violazione della disciplina della concorrenza.

Integrità, anticorruzione e omaggi

Il Distributore deve astenersi da qualsiasi forma di corruzione, concussione, induzione indebita, frode, appropriazione indebita o altra condotta illecita nei rapporti con clienti, potenziali clienti, fornitori, intermediari, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

È vietato al Distributore, direttamente o tramite propri dipendenti, collaboratori, subdistributori o altri intermediari:

- offrire, promettere, autorizzare o corrispondere denaro, omaggi, utilità, commissioni occulte o altri vantaggi indebiti;
- richiedere o accettare vantaggi indebiti in relazione alla vendita o alla promozione dei prodotti della società;
- effettuare pagamenti a intermediari o consulenti in assenza di una prestazione effettiva, documentata e coerente con l'incarico;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte effettiva, salvo adeguata giustificazione e preventiva autorizzazione della società;
- utilizzare fondi o contributi commerciali della società per finalità diverse da quelle autorizzate;
- presentare alla società o ai clienti documenti, ordini, rendicontazioni o informazioni falsi, alterati o incompleti.

Sono ammessi esclusivamente omaggi o forme di ospitalità di modico valore, occasionali, trasparenti, conformi alla legge e alle normali pratiche commerciali, che non possano influenzare né apparire idonei a influenzare le decisioni del destinatario.

Sono sempre vietati denaro, titoli, equivalenti di denaro e utilità dirette a ottenere un trattamento di favore.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Qualora il Distributore operi con la Pubblica Amministrazione, con società partecipate o con soggetti coinvolti in procedure di gara o nell'assegnazione di contributi e autorizzazioni pubbliche, deve attenersi alla normativa applicabile e alle istruzioni della società.

È vietato:

- offrire o promettere denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- produrre o utilizzare documenti falsi o contenenti informazioni alterate;
- omettere informazioni dovute per conseguire finanziamenti, contributi, autorizzazioni o altri vantaggi pubblici;
- influenzare indebitamente gare, procedimenti amministrativi o decisioni pubbliche;
- utilizzare il nome, i marchi o la posizione commerciale della società per esercitare pressioni improprie.

Il Distributore deve comunicare immediatamente alla società ogni richiesta di denaro, utilità o vantaggio indebito ricevuta nell'ambito dell'attività commerciale.

Conflitti di interesse e prodotti concorrenti

Il Distributore deve comunicare tempestivamente alla società ogni conflitto di interessi, anche potenziale, che possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto, inclusi rapporti personali, societari o economici con clienti, concorrenti, pubblici ufficiali o dipendenti della società.

L'eventuale divieto o limitazione relativa alla commercializzazione di prodotti concorrenti deve risultare da una pattuizione espressa, determinata e conforme alla normativa applicabile. Il Distributore non può comunque utilizzare informazioni riservate, materiali, dati commerciali o segni distintivi della società per promuovere prodotti concorrenti.

Salvo diversa autorizzazione scritta, il Distributore non deve presentare nella medesima comunicazione, pagina web, catalogo o iniziativa promozionale i prodotti della società in modo tale da creare confusione con prodotti concorrenti o da suggerire un rapporto di collaborazione, approvazione o equivalenza non esistente.

Antiriciclaggio, sanzioni e destinazione finale

Il Distributore deve adottare procedure proporzionate alla propria attività per conoscere e valutare i propri clienti, gli eventuali titolari effettivi e la destinazione dei prodotti.

Il Distributore deve:

- rispettare la normativa applicabile in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- garantire che i pagamenti relativi alle operazioni provengano da fonti legittime e siano effettuati tramite canali tracciabili;
- non intrattenere rapporti o concludere operazioni vietate con soggetti sottoposti a misure restrittive dell'Unione europea o da esse controllati;
- verificare, nei limiti delle informazioni ragionevolmente disponibili, la destinazione finale dei prodotti e l'identità dell'utilizzatore finale;
- non rivendere i prodotti per finalità militari o di difesa quando ciò sia vietato dalla società, dal contratto o dalla normativa applicabile;
- segnalare immediatamente alla società anomalie relative al cliente, al titolare effettivo, al Paese di destinazione, ai pagamenti, all'utilizzatore finale o alla possibile elusione di misure restrittive;
- comunicare immediatamente alla società qualsiasi variazione che possa incidere sulle dichiarazioni rese in materia di sanzioni o restrizioni commerciali.

Subdistributori e rete commerciale

Il Distributore non può nominare subdistributori, rivenditori, importatori, agenti o altri intermediari per la commercializzazione dei prodotti della società senza preventiva autorizzazione scritta della società, salvo quanto diversamente previsto dal contratto.

In caso di autorizzazione, il Distributore deve:

- selezionare i soggetti della propria rete secondo criteri di professionalità, affidabilità, integrità e adeguatezza organizzativa;
- comunicare alla società, su richiesta, l'identità, la sede, il ruolo e l'area operativa dei subdistributori;
- informarli dell'esistenza e del contenuto del presente Codice, del Codice Etico e delle regole applicabili alla commercializzazione dei prodotti;
- imporre loro obblighi di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla presente sezione;
- vigilare sul loro operato e adottare tempestivamente misure correttive in caso di non conformità;
- impedire l'utilizzo non autorizzato dei marchi e dei materiali della società;
- collaborare con la società nella gestione di reclami, incidenti, ritiri e richiami di prodotto.

Il Distributore risponde nei confronti della società dell'adempimento degli obblighi da esso assunti in relazione alla propria rete commerciale, fatto salvo quanto previsto dalla legge, dal contratto e dalle specifiche pattuizioni relative ai singoli subdistributori.

Riservatezza e protezione dei dati

Il Distributore deve mantenere riservate le informazioni commerciali, tecniche, finanziarie e organizzative della società e utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione del rapporto.

Il Distributore deve trattare i dati personali di clienti, potenziali clienti, dipendenti e collaboratori della società nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della restante normativa applicabile, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire perdita, accesso non autorizzato, divulgazione o utilizzo improprio dei dati.

Il Distributore deve informare tempestivamente la società di eventuali violazioni dei dati personali o incidenti di sicurezza che possano riguardare informazioni o sistemi della società.

Segnalazioni whistleblowing

Il Distributore, i suoi dipendenti, collaboratori e subdistributori possono utilizzare il canale interno di segnalazione *whistleblowing* della società, secondo le modalità pubblicate sul sito internet aziendale, per segnalare in buona fede:

- violazioni o sospette violazioni del presente Codice, del Codice Etico o del MOG 231;
- condotte corruttive o fraudolente;
- violazioni delle misure restrittive o delle regole sulla destinazione dei prodotti;
- falsificazioni di documenti, ordini o rendicontazioni;
- violazioni rilevanti in materia di sicurezza, ambiente o diritti umani;
- ritorsioni o condotte idonee a ostacolare una segnalazione.

La società gestisce le segnalazioni secondo la normativa applicabile e tutela la riservatezza dell'identità del segnalante nei limiti previsti dalla legge.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede.

Il Distributore deve collaborare alle verifiche relative a segnalazioni o violazioni concernenti la propria attività, fornendo informazioni complete, veritiere e documentate.

Controlli e verifiche

La società può chiedere al Distributore informazioni e documentazione ragionevolmente necessarie a verificare il rispetto della presente Sezione, del contratto di distribuzione, del Codice Etico e del MOG 231.

Le verifiche possono riguardare, in particolare:

- la tracciabilità degli ordini, dei lotti e delle vendite;
- il rispetto delle istruzioni tecniche e di sicurezza;
- la gestione dei reclami e delle non conformità;
- l'utilizzo dei marchi e dei materiali commerciali;
- i rapporti con subdistributori e altri intermediari;
- l'osservanza delle regole su corruzione, sanzioni e destinazione finale dei prodotti;
- la documentazione relativa a omaggi, pagamenti, contributi promozionali e spese commerciali.

Le verifiche devono essere proporzionate all'incarico e rispettose della riservatezza del Distributore e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Distributore deve collaborare alle verifiche e adottare, entro il termine concordato con la società, le misure correttive richieste.

Il rifiuto ingiustificato di fornire informazioni o documentazione, l'ostacolo alle verifiche e la produzione di documenti falsi o alterati costituiscono violazioni del presente Codice.

Violazioni e conseguenze

Costituisce violazione della presente Sezione qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, contrario ai principi e agli obblighi in essa previsti.

In caso di violazione, la società può adottare, secondo la gravità dell'inadempimento e nel rispetto del contratto e della legge:

- contestazione scritta e richiesta di misure correttive;
- sospensione degli ordini, delle forniture, delle autorizzazioni o dell'accesso ai materiali e ai sistemi della società;
- revoca della qualifica di distributore o rivenditore autorizzato;
- esclusione dalla rete commerciale;
- risoluzione del contratto, ove ricorrano i presupposti di legge e contrattuali;
- richiesta di risarcimento dei danni, ove dovuti.

Costituiscono, in particolare, violazioni di rilevante gravità:

- la corruzione, la frode, l'appropriazione indebita, il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo;
- la violazione delle misure restrittive applicabili;
- la falsificazione di ordini, documenti, dati di vendita o informazioni sulla clientela;
- la vendita consapevole dei prodotti a soggetti o per destinazioni vietate;
- l'uso non autorizzato dei marchi o l'autoattribuzione di esclusive, qualifiche o autorizzazioni inesistenti;

- la nomina di subdistributori o intermediari non autorizzati;
- la violazione grave delle istruzioni in materia di sicurezza, conservazione, gestione o richiamo dei prodotti;
- l'ostacolo alle verifiche o la ritorsione nei confronti di un segnalante.

Qualora il contratto di distribuzione preveda una clausola risolutiva espressa, le parti devono individuare specificamente gli obblighi la cui violazione attribuisce alla società il diritto di dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione non opera automaticamente per il solo verificarsi della violazione, ma richiede la dichiarazione della società di volersi avvalere della clausola.